



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Rassegna Stampa

QE-Quotidiano Energia – 3 giugno 2010
Autore: **Francesco Piron**

Gas, la morosità dei clienti finali

Situazione e suggerimenti

di Francesco Piron *

Roma, 3 giugno - Il tema della morosità dei clienti finali e la conseguente esigenza di tutela del credito sono da sempre all'attenzione delle società di vendita di energia elettrica e del gas, per i significativi effetti sulla loro gestione finanziaria e sui processi gestionali.

La regolazione, per salvaguardare la promozione della concorrenza e la tutela del consumatore, sino a tempi molto recenti non prevedeva la possibilità di opposizione allo switching di un cliente moroso da parte del venditore uscente né la sospensione della fornitura per morosità di un punto di prelievo successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale. Un quadro regolatorio che sembra ancora ad oggi, quantomeno nel mercato del gas, non offrire adeguati strumenti per contrastare i casi più frequenti di morosità, legati sempre più spesso ad un fenomeno in crescita che ha preso il nome di "turismo energetico".

E' necessario però operare una distinzione tra i due settori. Per quanto concerne il settore elettrico, infatti, come noto l'AEEG ha approvato in data 11 dicembre 2009 la Deliberazione ARG/elt 191/09 che introduce, per il mercato al dettaglio, apposite misure volte al contenimento del fenomeno della morosità legato alle operazioni di switching. Tale delibera è caratterizzata da due allegati: **l'Allegato A** che modifica, in diverse parti, il TIV (Del. n. 156/07), la Delibera ARG/elt 42/08 che regola i servizi di dispacciamento e trasporto nei casi di switching; **l'Allegato B** che, invece, introduce ex novo un "sistema indennitario" per garantire un indennizzo all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito per il servizio prestato.

Il problema centrale, come già detto, era legato al fatto che il quadro regolatorio non prevedeva la possibilità di **opposizione allo switching** di un cliente moroso da parte del venditore uscente né la sospensione della fornitura per morosità di un punto di prelievo successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Con la Del. ARG/elt 191/09 il regolatore rimedia a tale "carezza" prevedendo espressamente che, se vi sono situazioni di morosità pregressa, l'esercente la maggior tutela si astiene dall'erogazione della fornitura fintanto che il cliente non corrisponda gli importi dovuti per riscuotere i quali lo stesso venditore entrante si attiva.

La sospensione del servizio è legata, dunque, alla sussistenza di una "**situazione di morosità pregressa**" che, stando alla definizione fornita dall'AEEG nella medesima Del. 191/09, si realizza ogni qual volta il cliente, in relazione a precedenti rapporti contrattuali con l'esercente la maggior tutela, sia stato identificato come "cattivo pagatore" ai sensi della Del. n. 200/99 (in realtà la Del. n. 200/99 riporta esclusivamente la definizione di "buon pagatore" - si tratta del cliente che ha pagato le bollette relative all'ultimo biennio nei termini di scadenza, oppure del cliente identificato come tale dall'esercente in base a criteri diversi purché non peggiorativi; dalla definizione di "buon pagatore" di cui alla Del. n. 200/99 è possibile, peraltro, ricavare, a contrario quella di "cattivo pagatore").

L'intervento del regolatore, in tali termini, è circoscritto all'ambito del servizio di maggior tutela. Si ritiene, peraltro, che gli esercenti la vendita sul mercato libero possano determinarsi ed accordarsi tra loro per adottare gli strumenti più idonei per arginare il fenomeno morosità: anche richiedendo al distributore di sospendere la fornitura per i clienti morosi (purché non disalimentabili) in base a precedenti rapporti contrattuali. Così, almeno, lascerebbero intendere le previste "disposizioni transitorie per gli anni 2010 - 2011" (cfr. art. 16 del TIV, come modificato dalla Del. 191/09).

Già e solo alla luce di quanto sin qui riferito, si apprezza come il provvedimento licenziato

presenti **alcune rilevanti differenze** rispetto alle proposte contenute nel DCO 23/09 che l'ha preceduto. Ad esempio è stata abbandonata, quantomeno nella sua formulazione originaria, l'idea di istituire presso **una c.d. "controparte centrale"** un elenco dove inserire i clienti finali morosi: in luogo di ciò, l'Autorità ha previsto, peraltro, precisi **"obblighi di monitoraggio"** in capo agli esercenti, sia con riferimento al mercato libero che ai mercati di salvaguardia e maggior tutela. Più precisamente, a partire dal mese di luglio prossimo, i venditori dovranno comunicare all'AU (Acquirente Unico), con cadenza trimestrale, determinate informazioni volte a verificare l'incidenza del fenomeno morosità e la sua evoluzione: l'AEEG si è limitata, allo stato, a dare alcune indicazioni di massima su come dovranno avvenire tali comunicazioni; ma per il maggiore dettaglio – come previsto nella stessa Del. 191/09 – spetterà al medesimo AU definire modalità più precise con l'adozione di un apposito provvedimento.

Non ha avuto, altresì, recepimento l'ipotesi di congegnare un **"servizio di gestione dei crediti"** da affidare ad una società terza (specializzata in factoring ovvero Equitalia S.p.A.).

Passando ora al settore del gas – ove l'interruzione del flusso del gas, a differenza dell'interruzione del flusso dell'energia elettrica, richiede la presenza fisica del distributore presso il contatore/valvola di intercettazione – c'è senz'altro bisogno di un urgente intervento di riforma in chiave analoga a quanto fatto per l'elettrico, anche considerato che la normativa di riferimento nel caso del gas (delibere 229/01 (rif. principale), Delibere 138/04, 119/09 ed anche Codice Rete Distribuzione) per molti versi è risalente e inadeguata.

Di seguito le principali aree ove è auspicabile un intervento riformatore e di maggior dettaglio da parte del Regolatore: richiesta di chiusura: dettagliare le modalità di presentazione e il contenuto della richiesta di distacco; chiusura del punto: stabilire i tempi di esecuzione dell'intervento di chiusura del PDR e delle informazioni da trasferire in caso di esito positivo/negativo dell'intervento stesso; interruzione del punto (qualora tecnicamente possibile): prevedere meccanismi finalizzati ad incentivare l'esecuzione della procedura, tenendo conto della problematica relativa ai costi di esecuzione dell'intervento; definizione puntuale delle modalità di risoluzione del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione ed utente del servizio nei seguenti casi: punti sospesi per morosità; impossibilità di esecuzione di qualsiasi intervento di sospensione della fornitura, ovvero altre cause di risoluzione del contratto di fornitura; definizione disciplina per i clienti senza fornitore che continuano a prelevare gas.

Più in generale e stando alle istanze degli operatori, la nuova regolazione dovrebbe individuare una procedura di accesso più celere al PDR affinché sia possibile sospendere/interrompere fisicamente la fornitura ricorrendo il meno possibile a forme di socializzazione del debito nonché responsabilizzando i distributori affinché la loro azione sia più incisiva – ad es. potenziamento di alcune prestazioni previste dal codice di rete: possibilità di richiedere la cessazione amministrativa anche nel caso in cui il PDR non sia interrompibile per motivi tecnici al fine di poter considerare fraudolento il prelievo effettuato dal cliente successivamente alla cessazione amministrativa e poter quindi denunciare tali illeciti alle Autorità competenti (Agenzia delle Dogane) - visto che attualmente il PDR, ed ogni costo ad esso connesso, è interamente a carico dell'esercente la vendita fintanto che la sospensione o l'interruzione fisica della fornitura non vengano attuate.

E' infine fortemente auspicabile, a nostro avviso, che le aziende di distribuzione assumano un ruolo di maggior responsabilità nella gestione delle sospensioni per morosità in quanto la loro attività è una leva fondamentale per migliorare ed efficientare il recupero del credito.

*** CBA Studio Legale e Tributario**

[03/06/2010]